

- 9) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 10) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 11) il concessionario si impegna a trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, una volta acquisite, le autorizzazioni previste dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al cui rilascio il presente titolo risulta subordinato, secondo le indicazioni fornite con nota della Regione Abruzzo-Giunta Regionale - Dipartimento Territorio- Ambiente prot. 0074875/20 del 26/02/2021 assunta a prot. ARR-2734-26_02_2021 e integralmente conosciuta dal concessionario, quale diretto destinatario;
- 12) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- 13) Lungo il perimetro dell'area in oggetto della concessione, dovranno essere apposti adeguati sistemi di delimitazione e segnalazione, cioè a protezione dell'area medesima da ogni interferenza con le circostanti attività portuali e la locale circolazione viaria;
- 14) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti e, a tal proposito, riporteranno ogni necessario requisito tecnico. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza, anche in considerazione degli eventi meteorologici avversi ricorrenti normalmente nella zona;
- 15) E' fatto salvo ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 17) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 314,00 tramite versamento virtuale mediante F23 e alle spese relative ai valori bollati.

IL CONCESSIONARIO
SETRA S.r.l.

Francesco D'Alessandro

Francesco D'Alessandro

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: info@pec.setrasrl.com

Ancona, addì 27/07/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Amm. Giovanni Pettorino

Giovanni Pettorino

IL CONCESSIONARIO
SETRA S.r.l.

Francesco D'Alessandro

Francesco D'Alessandro

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 30/07/2021 al n° 1293 serie 7 con l'esazione di euro 314,00

L'Ufficio Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

Gabriele Lucchini

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR-9137 in data 06/08/2020 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-9007 in data 07/07/2021 presentata dal Dott. Francesco D'Alessandro in qualità di legale rappresentante della società Setra S.r.l., C.F./P.IVA 01459000699, con sede legale in Ortona (CH), C.da S. Elena - Zona Industriale, recante la domanda, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., di variazione al contenuto della concessione demaniale n. 04-7/2019 del 10/12/2019, rep. 1538, allo scopo di realizzare opere di sistemazione ed adeguamento dell'area demaniale situata nel molo nord porto di Ortona;
Vista la licenza n. 04-7/2019 del 10/12/2019, rep. 1538, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo situata nel Comune di Ortona, in ambito portuale - Banchina Nuova Nord, allo scopo di mantenere un'area scoperta di mq 300 per il deposito temporaneo di rifiuti comprensiva di recinzione con pannelli mobili tipo new jersey alti ml 1, con sovrastante recinzione metallica alta ml 1,12, un cancello di ingresso carrabile di ml. 6, un container prefabbricato (ml 4,00 x 2,60) adibito ad ufficio, deposito e ricovero personale;
Vista l'annotazione della proroga prevista ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, con nuova scadenza prevista il 31/12/2021;
Vista la pubblicazione della domanda in data 02/09/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-10839 in data 29/09/2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-11498 in data 13/10/2020;
Visto il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990 (T.U.L.D.) dall'Agenzia delle Dogane di Pescara con nota prot. n. 7151/RU in data 15/02/2021, acquisito con la nota prot. n. ARR-5164 in data 16/04/2021;
Visto il parere rilasciato dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Sede di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-9807 in data 02/09/2020;
Visto il parere rilasciato dalla Divisione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-5911 in data 07/09/2020;
Vista la delibera n. 49 in data 30/10/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Visto il parere rilasciato dal Comune di Ortona acquisito al prot. n. ARR-1451 in data 01/02/2121;
Vista la nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio-Ambiente acquisita al prot. n. ARR-2734 del 26/02/2021;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 15/02/2021 PR_CHUTG_Ingresso_0013140_20210215 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-2153 del 15/02/2021;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.500,00, in data 07/07/2021, richiesto con atto di accertamento n. 04-6/21 in data 07/07/2021;

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

L'Ufficio Rogante

Data 19 MAR 2022

Vista l'appendice n. 01 del 16/12/2020 per integrazione con le modifiche di cui alla presente licenza suppletiva dell'oggetto della polizza fidejussoria n. PT0609686 emessa in data 17/10/2019 dalla Società Atradius Credito Y Caucion s.a. di Pescara, acquisita con la nota prot. n. ARR-1404 del 29/01/2021;

Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 134B1539 emessa in data 17/10/2017 dalla società Zurich Insurance Plc per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.500.000,00 unico, e relativa quietanza di pagamento di premio con scadenza anniversario al 18/10/2021;

Vista la polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio n. 134B2351 emessa in data 26/01/2021 dalla società Zurich Insurance plc per l'importo di € 20.000,00 (fabbricato) e € 50.000,00 (macchinario) per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché per un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti – Ufficio Territoriale di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-4095 in data 25/03/2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla società **Setra S.r.l. C.F./P.IVA 01459000699** di realizzare opere di sistemazione ed adeguamento dell'area demaniale situata nel molo nord porto di Ortona già assentita alla stessa società con licenza n. 04-7/2019 del 10/12/2019, rep. 1538, nel particolare: **passaggio da deposito temporaneo di rifiuti a: R13 Messa in riserva di rifiuti e D15 Deposito preliminari; • apposizione di un impianto di sterilizzazione per rifiuti extra UE a norma del Decreto Interministeriale 22 maggio 2011 (Ministero della Sanità e Ambiente), con le modalità tecniche e sanitarie indicate nell'art. 4 del D.L. d cui prima, avente dimensione ml. 10,00 x 5,00; • apposizione di n. 6 cassoni scarrabili di dimensioni ml. 2,50 x 6,00 in cui depositare i rifiuti; • apposizione di n. 1 serbatoio fuori terra (ml. 2,50 x 2,50) di mc. 3,00 per la raccolta delle acque di prima pioggia con annesso pozzetto interrato da mc. 1,50 (ml. 1,00 x 1,00 x h. 1x50) dotato di pompa sommersa di rilancio al serbatoio; • apposizione di una vasca di raccolta di acque di sentina e altri liquidi classificati rifiuti, ml. 2,50 x 2,50; • variazione delle dimensioni del container per ufficio da ml. 4,00 x 2,60 a ml. 6,50 x 2,40 x h. 2,70 dove il nuovo modulo ospiterebbe anche una zona deposito per attrezzi e materiali legati alla gestione dell'impianto, •spostamento del cancello carrabile d'ingresso dall'attuale posizione (lato nord), a nuova posizione verso la banchina commerciale (lato est), formata da n. 4 partizioni di ml. 3,50 cadauno che scorrono l'una accanto all'altra per un più facile accesso all'area, con esecuzione delle operazioni di carico e scarico in piena sicurezza; • spostamento del cancello pedonale dalla zona fronteggiante il molo martello, alla zona opposta al ciglio banchina (lato nord); • apposizione di una fossa biologica a servizio del servizio igienico dell'ufficio, legato anche alla normale igiene degli addetti all'impianto delle dimensioni ml. 1,00 x 1,00 x h. 1,50, di mc. 1,50; • demolizione del cordolo in cls ordinario non armato presente, che divide l'area demaniale di mq. 300,00 in concessione in n. 2 distinte aree, con realizzazione di una soletta in cls debolmente armata, dello spessore medio di cm 17,00, alla stessa quota del cordolo di base della limitrofa torre faro, al fine di creare un'unica area su un unico piano di lavoro, senza dislivelli; •l'area sarà pavimentata con idonea pendenza, atta a convogliare le acque piovane all'interno del pozzetto dedicato, con realizzazione di una griglia posta sul perimetro ed interrata, all'interno dell'area in concessione, con dimensioni di circa cm 15 di larghezza e cm 25 di altezza; • la recinzione formata dai new-jersey sarà sigillata alla base del nuovo massetto di pavimentazione, al fine di evitare la fuoriuscita delle acque dal piazzale.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in ampliamento ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva:

Canone dovuto anno 2021 = € 2.500,00 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n.04-7/2019 del 10/12/2019, rep. 1538, così come prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, cui accede **con scadenza alla data del 31/12/2021.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Commissario Straordinario, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata, oltre alle prescrizioni già riportate nella licenza n. 04-7/2019 del 10/12/2019 che qui si intendono integralmente richiamate, alle seguenti condizioni che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti;
- 2) Il concessionario prima dell'esecuzione delle opere edili, dovrà presentare una pratica edilizia del D.P.R. 380/01 mediante lo sportello SUAP del Comune di Ortona, da trasmettere successivamente a questa Autorità di Sistema Portuale;
- 3) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 4) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 5) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori;
- 6) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 7) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali, nonché conformi alle norme in materia ambientale, di prevenzione incendi, di igiene e salute delle persone, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori;
- 8) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie;